

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	Originale
N° 18 Del 28.02.2025	

OGGETTO: Calcolo percentuale di accantonamento obbligatorio al Fondo garanzia debiti commerciali. Quantificazione in esercizio provvisorio.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di febbraio nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sigg.ri:

		Presente	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	Sindaco-Presidente	x	
2) IULIANO Annalisa	Vice Sindaco	x	
3) MAZZOTTA Antonella	Assessore	x	

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario comunale avv. Alfio Bonaventura.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTI:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale nel testo vigente;
- il regolamento di contabilità comunale;

PREMESSO che

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 da parte degli enti locali è differito al 28.02.2025 ed autorizza, sino a tale data, per gli stessi Enti, l'esercizio provvisorio del bilancio;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.03 in data 23.04.2024 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP per il periodo 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.04, in data 23.04.2024, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

- con Deliberazione di Giunta n. 47 in data 30.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2024-2026 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- con Deliberazione di Giunta n. 125 in data 13.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva aggiornato il PEG 2023/2025 in base alle variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'esercizio finanziario;

RICHIAMATA la L. 145/2018:

- articolo 1 comma 862, che stabilisce "... Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali [da iscrivere nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti)]¹, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

- art. 1 comma 859, che stabilisce "...A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

- art. 1 comma 868, che stabilisce che "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35..... I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.";

- art. 1 comma 863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

ATTESO che con nota del 26 febbraio 2021 l'IFEL aveva precisato che l'esistenza del bilancio è un presupposto per poter correttamente effettuare l'accantonamento: in mancanza - quindi in esercizio provvisorio - la delibera della giunta si dovrebbe limitare a quantificare l'importo da accantonare, che verrebbe poi iscritto in bilancio in occasione della approvazione del bilancio stesso.

¹ Per ciò che concerne la corretta contabilizzazione a decorrere dal bilancio 2022, per la registrazione in bilancio del Fondo di garanzia, il piano dei conti ha previsto la nuova voce U.1.10.01.06.001 (codifica introdotta dall'art. 2, D.M. 12 ottobre 2021 - quattordicesimo decreto correttivo)

CONSIDERATO che con l'articolo 9 del d.l. 152/2021, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” sono state introdotte due significative novità:

- l'obbligo di accantonamento entro il 28 febbraio sussiste anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;
- dal 2024, sia l'indicatore annuale dei tempi di pagamento che quello relativo al debito commerciale residuo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, devono essere calcolati, esclusivamente, sulla base dei dati presenti e rilevabili in PCC che, al riguardo, rimane l'unico riferimento possibile;

DATO ATTO che l’ente assolve agli obblighi di trasparenza in materia di tempistica dei pagamenti e di comunicazione telematica su piattaforma Pcc di tutti i dati afferenti ai propri pagamenti previsti dalla normativa vigente;

VERIFICATO che, dai dati afferenti lo stock del debito scaduto e non pagato al 31.12.2024, nonché da quelli relativi alla tempistica dei pagamenti per come rilevati dalla piattaforma crediti commerciali, risulta la seguente situazione complessiva:

<i>Debito commerciale residuo</i>	2024	€ 735.299,07
<i>Debito commerciale residuo</i>	2023	€ 627.759,20
<i>Totale fatture ricevute</i>	2024	€ 1.754.101,60
<i>Indicatore di ritardo dei pagamenti</i>	2024	74

ACCERTATO che

- sulla base dei dati di cui alla su esposta tabella questo Ente è tenuto ad accantonare nel redigendo bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - esercizio 2025, il Fondo di garanzia dei debiti commerciali nella misura dell’5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, ai sensi dell’art.1, comma 862, lett. b), della legge n. 145/2018 escludendo dal detto macroaggregato gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;²

- l’importo da accantonare, già in esercizio provvisorio, è quello di cui alla seguente tabella:

² - le spese finanziate dalle tariffe T.A.R.I. e acquedotto, alla luce della Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 388 del 15 ottobre 2019, che considera tali entrate vincolate, in quanto finalizzate all’espletamento di servizi locali indispensabili, quali quello idrico e della raccolta e smaltimento rifiuti e strettamente commisurate ai costi dei servizi stessi, la cui percentuale di copertura deve risultare preventivamente determinata;

- la Corte dei conti – Sezione Autonomie - con delibera n. 3/2017 riconosce natura vincolata alle spese del servizio di gestione dei rifiuti, tenuto conto dell’essenzialità di un servizio che non può mai essere interrotto.

Verifica fondo garanzia debiti commerciali (art. 1, comma 862, della l. 145/2018)			
1 L'indicatore di riduzione del debito commerciale residuo			3 Calcolo eventuale quota da accantonare
Totale delle fatture ricevute nell'esercizio precedente	€ 1.754.101,60	41,92%	Stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. € 670.247,11
Ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente	€ 735.299,07		Quota da accantonare: € 33.512,36
Occorre verificare se ricorre l'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisti di beni e servizi		FALSO	
Ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del secondo esercizio precedente	€ 628.068,70		
			VOCI DI SPESA TITOLI 1 MACROAGGREGATO 03 COPERTE DA ENTRATE VINCOLATE
L'indicatore fa scattare l'obbligo di accantonamento per mancata riduzione del debito pregresso secondo la quota massima del 5%		L'indicatore fa scattare l'obbligo di accantonamento per mancata riduzione del debito pregresso secondo la quota massima del 5%	TARI 323.000,00
			IDRICO 123.500,00
2 Il superamento dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti		74	Non è necessario calcolare l'indicatore di ritardo annuale in quanto occorre accantonare la quota massima del 5% per il superamento dell'indicatore di riduzione del debito commerciale. Compilare prospetto n. 3

- l'importo da accantonare trova solo parziale copertura negli stanziamenti del bilancio provvisorio 2025 (seconda colonna del bilancio 2024-2026) sui quali si rileva la disponibilità di € 24.055,31 a fronte degli € 33.512,36 da stanziare sul bilancio 2025;
 - pertanto, sul pertinente capitolo 1911/1.10.01.06.001-20.03 del bilancio 2025-2027, in fase di approvazione, si dovrà adeguare lo stanziamento del FGDC in modo da allinearne il valore a quello di cui alla presente deliberazione, provvedendo, altresì, a rideterminare il valore del FGDC ogniqualvolta, nel corso dell'esercizio, dovessero mutare i valori di riferimento delle spese stanziare sul macro aggregato 03 del titolo 1;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- PRESO ATTO** dei pareri resi sulla presente proposta di deliberazione dai competenti Uffici, ai sensi dell' art.49 D.Lgs. n. 267/2000 riportati sulla presente proposta;



PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate:

- 1) di accantonare, per l'importo di cui alla suesposta tabella, nel redigendo bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - esercizio 2025, in fase di approvazione, il Fondo di garanzia dei debiti commerciali calcolato nella misura del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 1.03), ai sensi dell'art. 1, comma 862, lett. b), della legge n. 145/2018;
- 2) di dare atto che lo stanziamento presente sul pertinente capitolo del bilancio provvisorio 2025 non è sufficiente a dare copertura al valore del FGDC per come calcolato nella presente proposta di deliberazione e, pertanto, nel bilancio di previsione 2025-2027, in fase di approvazione, si dovrà incrementare il correlato stanziamento in modo da allinearne il valore a quello di cui alla presente deliberazione;
- 3) di provvedere, altresì, a rideterminare il valore del FGDC ogniqualvolta, nel corso dell'esercizio, dovessero mutare i valori di riferimento delle spese stanziare sul macro aggregato 03 del titolo 1;
- 4) di assegnare al fondo g.d.c. in fase di approvazione del bilancio 2025-2027, la nuova codifica introdotta dall'art. 2, D.M. 12 ottobre 2021 – quattordicesimo decreto correttivo: (U.1.10.01.06.001);
- 5) di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria di predisporre lo schema di bilancio di previsione finanziario 2025-2027, tenendo conto di quanto disposto nella presente proposta di deliberazione.

OGGETTO: Calcolo percentuale di accantonamento obbligatorio al Fondo garanzia debiti commerciali. Quantificazione in esercizio provvisorio.

PARERI

<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 <input checked="" type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i> Lago addì _____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p>  <hr/>
<p>Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 <input checked="" type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i> Lago addì _____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p>  <hr/>

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;
VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;
VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

La giunta comunale

Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario comunale
avv. Alfio Bonaventura



Il Sindaco
Dott. Fiorenzo Scanga



COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio in data 05/03/2025 e vi rimarrà **per 15 giorni** consecutivi;

(x)-è stata comunicata ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari;

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;

(x)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta comunale.

li, _____



Il Segretario Comunale
(avv. Alfio Bonaventura)